

# Il nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali

*Sviluppi e impatti per i soggetti pubblici*



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

## Dati personali e pubblica amministrazione

### Il principio di responsabilizzazione e l'interazione con l'Autorità

**Francesco Modafferi**


*Dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità*



## Punto di partenza - Iniziativa del 24 maggio



*“Il Regolamento n. 2016/679, costituisce la vera architave del nuovo sistema di regole in materia di protezione dei dati personali e si applicherà esattamente tra 365 giorni, a partire dal 25 maggio 2018, in tutti i Paesi UE”.*





# Adattamento, integrazione e «margini di flessibilità»

Ove il regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del regolamento nel proprio diritto nazionale

Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche

Il regolamento prevede un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, con riguardo al trattamento dei «dati sensibili», per quanto riguarda il trattamento per l'adempimento di un obbligo legale e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. In tal senso, il regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento è lecito

Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati membri

SI

NO

# Cosa è successo nel frattempo?

## La delega al governo

Nell'ambito del disegno di legge per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2016-2017) è stata prevista la delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2016/680 (art. 11) e adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del RGPD (art. 13), fissando i seguenti principi e criteri direttivi:

**ABROGARE** espressamente le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (d'ora in poi Codice), incompatibili con le disposizioni contenute nel RGPD;

**MODIFICARE** il Codice limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel RGPD e coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni del RGPD;

**PREVEDERE**, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal RGPD;

**ADEGUARE** il sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, vigente alle disposizioni del RGPD, con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni commesse.

Le norme relative all'adeguamento della disciplina al RGPD dovranno essere adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione.

# Se tutto andrà bene...



Un decreto legislativo che  
conterrà:

Le regole  
nazionali sulla  
protezione dei  
dati in ambito  
pubblico,  
sanitario, ricerca  
e statistica

Le regole  
nazionali  
sull'autorità

Le regole  
procedurali sulle  
sanzioni  
amministrative

Le sanzioni  
penali

## Linee guida Gruppo art. 29

### Approvate

Sul diritto alla portabilità dei dati  
Wp 242

Sul RPD  
Wp 243

Sull'autorità capofila  
Wp 244

Sulla valutazione d'impatto privacy  
e sulla determinazione dei casi nei  
quali il trattamento deve essere  
considerato ad alto rischio  
Wp 248

Sui criteri per l'applicazione delle  
sanzioni  
Wp 253

### In consultazione

Sulla notificazione  
dei data breach  
Wp 250

Sul processo decisionale  
automatizzato relativo alle  
persone fisiche compresa la  
profilazione  
Wp 251

Sul consenso  
Wp 259

Sulla trasparenza del  
trattamento  
Wp 260

1. Quali sono i soggetti tenuti alla designazione del RPD?



2. Nel caso in cui il RPD sia un dipendente quale qualifica deve avere?



3. Quali certificazioni risultano idonee a legittimare il RPD?



4. Con quale atto formale deve essere designato il RPD?



5. La designazione di un RPD interno richiede necessariamente anche la costituzione di un apposito ufficio?



6. È ammissibile che uno stesso titolare/responsabile del trattamento abbia più di un RPD?



7. Quali sono gli ulteriori compiti e funzioni che possono essere assegnati a un RPD?




**Le indicazioni del Garante sul responsabile della protezione dei dati**

15 dicembre 2017

## **Il sistema è quindi ancora in costruzione**



# Il programma di oggi



# Principio di Accountability



11/38



## Dalla forma alla sostanza

Il titolare del trattamento  
è:



competente per il  
rispetto dei principi  
applicabili al trattamento  
di dati personali



in grado di provarlo  
(«responsabilizzazione»)



Parere 3/2010 sul principio di responsabilità

adottato il 13 luglio 2010

Principio di «responsabilizzazione»

L'architettura giuridica dei meccanismi di responsabilità prevede un obbligo di base vincolante per tutti i titolari del trattamento che comprende due elementi:

- l'attuazione di misure e/o procedure
- la conservazione delle relative prove.

**La nuova disposizione non mira ad assoggettare i titolari del trattamento a nuovi principi, ma a garantire l'effettiva osservanza di quelli esistenti**

**Osservare il principio di accountability non significa necessariamente che il titolare del trattamento agisca in conformità ai principi sostanziali enunciati dal regolamento**

**cioè esso non fornisce una presunzione legale di conformità né sostituisce tali principi**

**Il titolare del trattamento può avere attuato e verificato le misure che ha posto in essere, e tuttavia può trovarsi coinvolto in irregolarità**

L'aver attuato e verificato le misure influisce sul grado di responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto

Le procedure interne sul trattamento dei dati personali (policies/istruzioni) erano conosciute e applicate nell'ambito dell'organizzazione? (Art. 24).

Il titolare del trattamento ha implementato misure tecniche per implementare il principio di protezione by design o by default (art.25)?

Linee guida  
sull'applicazione  
delle sanzioni  
amministrative  
del 3 ottobre  
2017  
WP 253

Il titolare o il responsabile del trattamento hanno implementato un appropriato livello di sicurezza dei dati (art. 32)?

Il titolare del trattamento ha implementato misure organizzative per implementare il principio di protezione by design o by default in tutti gli ambiti dell'organizzazione (art. 25)?

## Necessità di un approccio sistemico

